



*Al Ministro delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

**ISTITUZIONE COMITATO PRODUZIONE INTEGRATA**

**VISTO** l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città e autonomie locali", tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano relativo all'istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata del 20 marzo 2008;

**VISTO** in particolare l'articolo 2, comma 2 dell'accordo che prevede, tra le competenze del Ministero, quella dell'istituzione del Comitato produzione integrata per definire le tecniche e le modalità di controllo della produzione integrata nazionale;

**PRESO ATTO** che, nella prima fase di istituzione del sistema nazionale di produzione integrata, l'attività di definizione delle norme tecniche è orientata alle produzioni vegetali;

**RITENUTO** quindi di dover istituire, all'interno del Comitato Produzione integrata, i seguenti Gruppi tecnici specialistici: Gruppo difesa integrata (GDI) per la predisposizione dei documenti relativi alla difesa fitosanitaria ed al controllo delle infestanti, Gruppo tecniche agronomiche (GTA) per la predisposizione dei documenti relativi alle tecniche agronomiche, alla fase di post-raccolta e alla gestione successiva della produzione fino all'immissione al consumo e Gruppo tecnico qualità (GTQ) per la predisposizione delle linee guida dei piani di controllo;

**PRESO ATTO** dell'attività del Comitato difesa integrata (CDI) istituito con DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2005 e che ai fini del sistema nazionale di produzione integrata occorre attribuire a tale comitato ulteriori funzioni;

**RITENUTO** necessario prevedere l'istituzione di ulteriori gruppi tecnici con funzioni di supporto al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, competenti sulle pratiche agronomiche, di post-raccolta e della trasformazione, oltre che in merito all'organizzazione del sistema di qualità e alla tematica dei controlli;



*Al Ministro delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

**RITENUTO** necessario prevedere che il Comitato Produzione integrata (CPI) organizzi i documenti redatti dai competenti Gruppi tecnici specialistici all'interno dei "Criteri e principi generali di produzione integrata" e dei "Criteri e principi generali per la redazione dei piani di controllo al sistema nazionale di produzione integrata";

**CONSIDERATO** che al CPI è demandato anche il compito di analizzare le problematiche e le proposte relative al funzionamento del sistema, in seguito all'evoluzione delle esigenze dei consumatori, del mercato, dell'impatto ambientale e di ulteriori tematiche e che, a tal fine, vengono indette audizioni con gli esponenti della filiera agroalimentare;

**RILEVATO** che, per un efficiente funzionamento del sistema, è necessaria la partecipazione di esperti nominati da ciascuna delle regioni e province autonome con competenze specifiche sulle materie da trattare;

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il DPR 9 gennaio 2008, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**SENTITA** la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008;

DECRETA:

**Art. 1**

*(Definizioni)*

1. Al fine del presente decreto si intende per:
  - a) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  - b) Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  - c) Produzione integrata: sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e



*Al Ministro delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

tossicologici.


- d) Comitato: comitato di produzione integrata.
- e) Gruppi specialistici: Gruppo difesa integrata, Gruppo tecniche agronomiche e Gruppo tecnico qualità.

**Art. 2**

*(Comitato di produzione integrata - CPI)*

1. E' istituito il Comitato produzione integrata (CPI), composto da 1 esperto in materia di produzione integrata e sistemi di qualità, in rappresentanza di ciascuna regione e provincia autonoma, da 2 rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidenza e da 3 rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione (CRA) o di altre istituzioni scientifiche di livello nazionale, con i seguenti compiti:

- a) approvare i criteri e principi generali di produzione integrata e le relative linee guida nazionali di produzione integrata. Queste ultime sono specifiche per la difesa fitosanitaria delle colture e il controllo delle infestanti e sono proposte dal Gruppo Difesa integrata di cui all'articolo 3 comma 2, mentre quelle pertinenti alle tecniche agronomiche, di post raccolta, di trasformazione, fino all'immissione al consumo, sono proposte dal Gruppo tecniche agronomiche di cui all'articolo 3, comma 3;
  - b) approvare i criteri e principi generali e le relative linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo su proposta del Gruppo Tecnico Qualità di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a);
  - c) proporre eventuali modifiche ai criteri ed ai principi generali ed alle linee guida di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, derivanti dall'analisi periodica delle problematiche e delle proposte relative al funzionamento del sistema nazionale di produzione integrata, che si rendono necessarie in rapporto all'evoluzione del mercato, all'impatto ambientale, alle esigenze dei consumatori e degli operatori e ad ulteriori tematiche;
  - d) monitorare il funzionamento del sistema nazionale di produzione integrata.
2. Le Regioni designano i loro rappresentanti nel Comitato di cui al comma 1 del



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

3. Il CPI, per la verifica delle proposte relative ai criteri ed ai principi generali ed alle relative linee guida nazionali, oltre a quelle che emergono dal monitoraggio del sistema nazionale di produzione integrata, convoca un'audizione di un gruppo di esponenti delle filiere agroalimentari composto da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole nazionali, un rappresentante delle organizzazioni nazionali dei produttori, un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria di trasformazione, un rappresentante nazionale della grande distribuzione organizzata, un rappresentante nazionale della piccola distribuzione, un rappresentante nazionale degli esportatori, un rappresentante delle industrie produttrici di mezzi tecnici, un rappresentante dell'UNI, un rappresentante delle associazioni nazionali dei consumatori, un rappresentante delle associazioni nazionali ambientaliste e ulteriori soggetti aventi titolo.

4. Il CPI convoca l'audizione del gruppo di esperti anche per le eventuali modifiche e integrazioni ai documenti tecnici già approvati.

### **Art. 3**

#### *(Gruppi tecnici specialistici)*

1. Vengono istituiti con funzione di supporto al Comitato Produzione integrata di cui all'Art. 2, i Gruppi tecnici specialistici di cui ai successivi comma 2), 3) e 4).

2. Il Comitato Difesa integrata già istituito con DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 31 gennaio 2005 mantiene le funzioni che gli sono state attribuite e, ai fini del Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata, viene rinominato Gruppo Difesa integrata (GDI) e gli vengono assegnati i seguenti ulteriori compiti:

a) elaborazione di criteri e principi generali e delle linee guida nazionali relative alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti, da proporre, per la approvazione, al Comitato di cui all'articolo 2;

b) espressione del parere di conformità ai criteri e principi generali e delle linee guida nazionali delle norme tecniche dei disciplinari regionali relativamente alle tecniche di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti.

3. E' istituito il Gruppo tecniche agronomiche (GTA), composto da un esperto in materia agronomica e di produzione integrata, in rappresentanza di ciascuna Regione,



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente e da un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione (CRA). Il GTA ha come compiti:

- a) l'elaborazione di criteri e principi generali e delle linee guida nazionali relative alle pratiche agronomiche, alla fase di post-raccolta, di trasformazione, fino all'immissione al consumo, da proporre, per la approvazione, al Comitato di cui all'articolo 2;
- b) l'espressione del parere di conformità ai criteri e principi generali e delle linee guida nazionali delle norme tecniche dei disciplinari regionali relativamente alle tecniche agronomiche, di post raccolta e di trasformazione, fino all'immissione al consumo.

4. E' istituito il Gruppo tecnico qualità (GTQ), composto da un esperto in materia di sistemi di qualità, in rappresentanza di ciascuna Regione, da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente e da un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione (CRA) o di altre istituzioni scientifiche di livello nazionale. Il GTQ ha come compiti:

- a) la redazione dei principi e criteri generali e linee guida nazionali per la predisposizione dei piani di controllo relativi alle fasi di produzione, difesa, post raccolta, trasformazione fino all'immissione al consumo;
- b) l'espressione del parere di conformità dei piani di controllo regionali alle linee guida nazionali.

5. Le Regioni designano i loro rappresentanti per i gruppi specialistici di cui al presente Articolo commi 2), 3), e 4).

### **Art. 4**

#### *(Attività del comitato e dei gruppi tecnici specialistici)*

1. Il Comitato e i Gruppi tecnici specialistici predispongono il regolamento interno di funzionamento, al fine di garantire l'efficienza del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.
2. Il Comitato e i Gruppi specialistici si riuniscono su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 5 dei propri componenti. Alle sedute, per essere considerate valide, devono partecipare la metà più uno dei componenti.



*Il Ministro delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

3. Il Comitato e i Gruppi specialistici, nella prima seduta, approvano il regolamento interno di funzionamento.
4. Il Comitato, all'interno del proprio regolamento, prevede la possibilità di esaminare istanze dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 3.

*a*

IL MINISTRO

*Paolo Costa*